



SIAF - SINDACATO ITALIANO AUTONOMO FINANZIERI

(AREA “SIAF PER LA POLIZIA DEL MARE”)

Via Vasto 11

67100 L’Aquila

Codice Fiscale: 93118240667

Mail segreteria nazionale@siafinanziari.it

PEC: segreteria nazionale@pec.siafinanziari.it

Cell. 3292605371

AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

VI Reparto - Affari Giuridici e Legislativi

Ufficio Relazioni con Associazioni Professionali a Carattere Sindacale tra Militari

ROMA

OGGETTO: Indennità di supporto logistico al personale specializzato in servizio in un reparto navale.

La scrivente Organizzazione Sindacale, nell’ambito delle azioni a tutela del personale, con finalità di favorire un miglioramento generale delle condizioni di lavoro del personale rappresentato, ritiene necessario rappresentare una tematica, d’interesse collettivo, che, in concreto, involve diversi aspetti, *in primis*, economici e di benessere.

Ci riferiamo all’erogazione dell’indennità di supporto logistico *ex art.* 66, co. 2, d.P.R. 254/99 (c.d. “mezzo imbarco”), in favore di quei Colleghi che, secondo il dettame di legge, ne maturino il diritto.

Tali presupposti sono, essenzialmente, oggettivo (il prestare servizio in un “reparto navale”) e, l’altro, soggettivo (il possesso di una specializzazione).

Infatti, normativamente, l’art. 66 del d.P.R. n. 254/1999 attribuisce l’indennità di cui trattasi al personale specializzato (*tout court*) delle Forza di Polizia effettivamente impiegato nei comandi e nei reparti logistico-addestrativi “a supporto del dispositivo navale”, con le modalità previste per il personale imbarcato. La chiarezza della norma non lascia dubbi circa la sua portata soggettiva, che non distingue in alcun modo fra personale specializzato del contingente di mare e del contingente ordinario.

Ciò che, invece, risulta dirimente è il possesso di una specializzazione (da Spe.Qu.Ab.), senza ultronei distinguo, e di prestare servizio, stabilmente, in un reparto del Comparto navale, per il quale si è “a supporto”.

In effetti, sul punto, pare non vi fossero stati dubbi sulla spettanza dell’indennità di cui trattasi fino all’emanazione di una direttiva interna, risalente al 2011, che, solo in via riflessiva, risulta essere temporalmente coeva a un periodo particolare, caratterizzato da politiche di *spending review*.

Purtroppo, altrettanto distonico appare il successivo correttivo adottato dall’Amministrazione, attraverso cui si legò la corresponsione dell’indennità in parola, non più al possesso di una specializzazione tipica del navale, ma all’effettivo esercizio della stessa, postulandone, comunque

(elemento di novità, conforme a legge, rispetto alla direttiva del 2011), anche una di diverso tipo: l'importante era esercitarla concretamente.

Benché meritorio, avuto pure riguardo all'orientamento giurisprudenziale pressoché unanime, anche questo correttivo è, tuttavia, apparso insufficiente, giacché, come ben evidenziato, la legge richiamata sopra risulta di una chiarezza inopinabile e *d'immediata* cogenza, nonché le conseguenti azioni amministrative da ritenersi vincolate, non sottacendo il fatto che, nel caso concreto, sia possibile che il personale specializzato (*tout court*) possa essere discrezionalmente impiegato in settori lavorativi non esattamente corrispondenti alla specializzazione posseduta, per motivi svariati e particolari (ma ciò, intuitivamente, non può andare a suo detrimento).

A chiosa, parafrasando diverse pronunzie giurisprudenziali, vale la pena rimarcare che, sebbene l'orientamento maggioritario richieda che in materia di indennità di impiego operativo nel supporto logistico ed addestrativo di cui al citato art. 66 sia necessaria l'emanazione di un atto organizzativo della Pubblica Amministrazione d'individuazione degli uffici di supporto presso i quali è possibile maturare il diritto all'indennità *de qua*, tale orientamento non può trovare applicazione nel caso in cui l'atto organizzativo si ponga *in contrasto con la legge*, richiedendo un requisito limitativo del diritto a percepire l'indennità *non previsto dalla norma*.

Per quanto sopra, la scrivente Organizzazione Sindacale ripone fiducia affinché la questione venga presto rivalutata e risolta nel modo auspicato, in via trasversale, non escludendo che ancora una volta il personale interessato debba ricorrere alla giustizia amministrativa al fine di far valere un proprio diritto.

In attesa di un cortese cenno di riscontro si coglie l'occasione per porgere Cordiali Saluti

L'Aquila 03 febbraio 2025

**Il Segretario Generale Nazionale
Eliseo Taverna**

